

COMITATO DI QUARTIERE SANTA MARIA DELLE GRAZIE 167 LUCERA Assemblea del 18 dicembre 2018

Buona sera a tutti.

Prima di iniziare l'assemblea mi corre l'obbligo di ringraziare tutti i presenti e in particolare il Parroco Don Ciro Miele, al quale va la nostra gratitudine per l'attenzione e la disponibilità che ci ha sempre data.

Quest'assemblea è stata convocata per fare il punto su due argomenti che ci riguardano da vicino, e precisamente:

- 1) Delocalizzazione della Piazza di Quartiere e delle Palazzine di proprietà pubblica costituite da 26 alloggi, oggetto della Comunicazione della Regione Puglia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: nota prot. n. 0059964 del 04/12/2018;
- 2) aggiornamento in merito all'udienza del 10 Dicembre 2018 della Causa Civile contro il Comune di Lucera.

Per quanto riguarda il primo argomento all'ordine del giorno cercherò di portare a conoscenza di tutti voi quello che si è fatto dal giorno dopo l'assemblea del 19 maggio u.s. nella quale si è ampiamente dibattuto su questo argomento.

I consiglieri comunali di minoranza al Comune, così come promesso in assemblea, hanno chiesto al Presidente del Consiglio di convocare un consiglio comunale monotematico al fine di dare un atto di indirizzo alla struttura tecnica affinché ponga in essere tutti gli atti consequenziali e necessari affinché i lotti di edilizia sperimentale, il lotto pubblico e la piazza di quartiere, possano essere delocalizzati.

Il giorno 10 luglio u.s. si è tenuto il consiglio comunale richiesto al quale, in rappresentanza del Comitato di Quartiere, ha partecipato anche il dott. Tibello che ha relazionato dettagliatamente sul punto. Il contenuto della sua relazione con tutti gli interventi che si sono

succeduti sono stati riportati nella delibera n. 46 del 10 luglio 2018, consultabile sul sito del Comune, avente ad oggetto: *Atto di indirizzo finalizzato alla delocalizzazione dei due lotti e del fabbricato di edilizia sperimentale pubblica e della piazza di quartiere contenute nel programma denominato "Contratto di Quartiere II"*.

Alla fine dell'assise, il consiglio comunale vota *all'unanimità* il seguente atto di indirizzo:

"CON VOTO unanime favorevoli dei consiglieri presenti e votanti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di impartire, come impartisce, atto di indirizzo alla struttura tecnica comunale affinché:

- 1. proceda anche previa acquisizione di un parere pro-veritate a richiedere al Comitato pari tecnico Stato Regioni, sulla scorta di apposita relazione che dovrà descrivere il progetto di ricollocazione all'interno del perimetro del contratto di quartiere e su area di proprietà del Comune, circa la rispondenza dello stesso all'intesa Stato Regioni del 27.06.2014 allegato 1 punto 3.1 e per ottenere dal medesimo comitato l'assenso a procedere nell'esecuzione dei lavori ad opera della medesima ditta vincitrice dell'appalto a saldo invariato dell'importo finalizzato;*
- 2. procedere successivamente ad acquisire nuovo progetto di ricollocazione sia dei due lotti che del fabbricato di edilizia sperimentale pubblica e della piazza di Quartiere contenuta nel programma denominato "Contratti di Quartiere 2", avendo cura che lo stesso risponda ai dettami del suddetto punto 3.1 dell'intesa Stato Regioni già richiamati ed a procedere a tutti*

gli atti necessari e conseguenti alla esecuzione dei lavori di ricollocazione.

3. *il presente atto sostituisce integralmente la delibera n°35 del 30.05.2012;*
4. *di rendere il presente atto immediatamente eseguibile previa unanime e separata votazione favorevole dei consiglieri presenti e votanti.”*

In seguito, in data 7 novembre u.s., per il tramite dell'Ing. DI CROCE – assessore all'urbanistica, abbiamo ricevuto copia del parere tecnico redatto dall'arch. Lucera sul contenuto della deliberazione consiliare n. 46 del 2018, avente data 5 settembre e protocollo numero 42683. Siamo venuti a conoscenza di questo documento solo due mesi dopo il deposito.

Cosa riporta questa nota? Solo negatività alla delocalizzazione, e precisamente:

“sulla scorta delle precitate considerazioni e motivazioni, il sottoscritto nell'ambito delle proprie competenze esprime parere contrario alla variante localizzativa richiesta da codesta amministrazione con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 10.7.2018. Il Presente parere tecnico negativo viene espresso anche ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 sul contenuto del precitato atto di indirizzo formulato dall'amministrazione.” ... L'eventuale adozione di atti e/o comunicazioni da parte di codesta amministrazione finalizzati ad impedire la contrattualizzazione così come rinvenienti dall'aggiudicazione definitiva, per porre in essere le procedure di variante localizzativa, comporterà assunzione di responsabilità contabile ed amministrativa esclusivamente in capo a codesta amministrazione in caso di eventuali contenziosi, perdita di finanziamento, etc. per le quali il sottoscritto non potrà essere ritenuto responsabile.

Da questa nota si prende atto che il dirigente tecnico comunale esprime il suo personale parere negativo ritenendo che

l'attuazione della delocalizzazione proposta possa comportare un **ipotetico** contenzioso, una **ipotetica** perdita di finanziamento, verso le quali non intende assumersi responsabilità.

Ciò che emerge da queste risposte è che, di fatto (cosa gravissima), la struttura tecnica comunale, come già analogamente fatto in passato, non ha voluto adempiere all'atto di indirizzo del Consiglio Comunale monotematico n. 46 del 2018, imponendo così il proprio volere e rendendo vano il volere democratico espresso dalla massima assise comunale.

Il tecnico comunale non si è preoccupato minimamente, così come gli è stato richiesto, di acquisire un parere pro-veritate al Comitato paritecnico Stato Regioni, sulla scorta di apposita relazione che dovrà descrivere il progetto di ricollocazione all'interno del perimetro del contratto di quartiere e su area di proprietà del Comune, circa la rispondenza dello stesso all'intesa Stato Regioni del 27.06.2014 allegato 1 punto 3.1 e per ottenere dal medesimo **comitato l'assenso a procedere nell'esecuzione dei lavori** ad opera della medesima ditta vincitrice dell'appalto a saldo invariato dell'importo finalizzato;

Il parere pro-veritate, stante l'inadempimento del tecnico comunale, è stato acquisito, invece, su richiesta congiunta del dott. TIBELLO, dell'Assessore DI CROCE e del consigliere VALERIO. Orbene, contrariamente a quanto asserito dall'arch. LUCERA, qualora si provvedesse alla delocalizzazione degli immobili così come proposto, non vi sarebbe alcun rischio di revoca del finanziamento. Anzi il Dirigente Regionale ing. Luigia Brizzi, proprio per non determinare un rallentamento a/o una sospensione della procedura attuativa, auspica e acconsente alla delocalizzazione.

Il Comitato non si ferma e tralasciando i pareri di tecnici “amici”, acquisisce osservazioni alla nota dell’arch. Lucera da tecnici terzi non locali, e che ora vado a leggervi:

Il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 è quanto mai irrituale perché tali pareri si esprimono sulle proposte di deliberazioni (prima che vengano deliberate) e non a posteriori sulle deliberazioni peraltro esecutive e dichiarate eseguibili. Nel caso di specie il parere di regolarità tecnica giustamente non è stato acquisito sulla proposta di delibera in quanto trattasi di mero atto di indirizzo. Peraltro il parere postumo è stato espresso dopo due mesi dall’atto.

In merito ai criteri di aggiudicazione della gara di appalto, leggo che sono stati attribuiti punteggi per le opere aggiuntive, praticamente per l’intera quota dei punteggi riservati all’offerta tecnica (70/100).

Questa possibilità è espressamente esclusa dal Codice degli appalti, art. 95 comma 14-bis, introdotto dal D.Lgs 19.04.2017, n. 56, pertanto la procedura di aggiudicazione non è stata proprio regolare. Tuttavia sembra che nessuna delle altre ditte concorrenti abbia impugnato l’aggiudicazione, per cui oggi è possibile ritenere non più impugnabile l’esito della gara.

Ciò premesso, comprendo la preoccupazione dell’arch. Lucera sulla possibile violazione della par condicio della gara di appalto, se si va a modificare le condizioni esecutive dell’appalto stesso.

Mi pare, però, di capire che i lavori non siano ancora iniziati, e questo è un potenziale problema sia nel rapporto contrattuale con l’appaltatore (il comune è esposto al possibile rischio di risarcimento dei danni ove l’appaltatore esprima la facoltà di recedere dall’appalto, atteso che il comune ha fatto decorrere i termini massimi entro cui disporre la firma del contratto e l’inizio dei lavori), sia per i ritardi che continuano ad accumularsi nell’attuazione del programma dei Contratti di Quartiere II, che tanto stanno nelle preoccupazioni dello stesso arch. Lucera.

Considerato che il consiglio comunale ha posto un evidente motivo che induce alla variante, è possibile, per la massima cautela e sicurezza nella procedura, chiedere un parere preventivo all’ANAC, ma qui i tempi si allungano di 1 – 2 mesi (magari si poteva chiedere prima ...).

In ogni caso la variante appare compatibile con l’art. 106 comma 1 lett. c) del Codice dei contratti, in quanto fra le cause di imprevedibilità la norma fa rientrare

“anche la sopravvenienza di nuove disposizioni ... di Enti preposti alla tutela di interessi rilevanti” come l’atto di indirizzo del consiglio comunale, diversamente da quanto afferma l’arch. Lucera.

Lo stesso art. 106 del Codice dei contratti prevede al comma 2 la possibilità di modificare il contratto, senza una nuova procedura se il valore delle modifiche non supera il 10% del valore contrattuale.

Qui il fabbricato, nella nuova conformazione, dovrebbe essere lo stesso, mentre per i lavori di miglioramento della piazza potrebbero essere eseguiti in alternativa:

- o nella stessa piazza dove sono oggi previsti, considerato che sono distinti e indipendenti dai lavori del fabbricato
- o nelle aree adiacenti la nuova localizzazione, avendo cura di mantenere le stesse lavorazioni (tipologia e quantità)

in questa maniera si riduce il gap rispetto della violazione della par condicio che tanto preoccupa il RUP.

Sulla questione dei tempi di attuazione del programma Contratti di Quartiere II, o meglio dei ritardi, occorre verificare gli ultimi contatti avuti con il dirigente del ministero che si era mostrato possibilista sull’ipotesi di variante e capire i margini ancora disponibili.

Meglio questo che tenersi una situazione urbanistica non voluta per tutta la vita!

Non mi esprimo sugli aspetti urbanistici in quanto non conosco i luoghi.

Sulle conclusioni a cui perviene l’arch. Lucera c’è un po’ di confusione:

- la determina a contrarre è stata sicuramente già fatta prima della gara di appalto e quindi non la deve fare adesso;
- la sottoscrizione del contratto doveva essere già fatta prima che decorrevano i 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, per cui oggi l’appaltatore, in teoria, può legittimamente rinunciare all’appalto chiedendo le spese sino ad ora sostenute;
- la determinazione di sottoscrivere oggi il contratto e di proseguire con il programma di realizzazione dei lavori come da progetto, confligge in maniera evidente con l’indirizzo politico espresso dal massimo organo politico comunale ed espone il RUP a provvedimenti sanzionatori;
- per la sua personale tutela era sufficiente rappresentare agli amministratori (a tutti i consiglieri comunali) i rischi anche di natura patrimoniale a cui si sono potenzialmente esposti con l’atto adottato e, in caso di conferma dell’indirizzo (che non necessariamente doveva provenire dallo stesso consiglio comunale) o anche di silenzio (assenso), poteva avviare la procedura, magari con una delibera dello stesso consiglio comunale che approvava il nuovo disegno della nuova

collocazione in variante, delibera che in questo caso equivale a conferma dopo l'ammonimento del potenziale danno patrimoniale;

- *lo stesso ritardo nella firma del contratto o nell'attuazione del nuovo atto di indirizzo, di cui si è comunque reso responsabile, lo espone ai rischi da lui stesso evidenziati.*

Ed ancora. Aspettavamo una risposta da parte della Regione Puglia – Dipartimento mobilità – Sezione politiche abitative e precisamente dalla dirigente della sezione – dott.ssa Brizzi, alla quale il dott. Fabio Valerio aveva insistentemente richiesto un proprio parere sulla delocalizzazione. E la risposta è arrivata con nota del 4 dicembre u.s. e che mi accingo a leggervi

Come avete potuto ascoltare dalla lettura della nota, la dirigente riporta testualmente: prende atto e assente alla delocalizzazione dell'intervento proposto dal Comune di Lucera e resta in attesa di invio di tutti gli atti progettuali muniti delle approvazioni di rito.

Non si parla di perdita del finanziamento.

Quindi cosa si aspetta?

Aggiornamento vertenza indennizzi.

Anche per questo argomento ci sono delle novità.

Passo la parola al dott. TIBELLO che ci relazionerà sulle novità.